Procedura di gestione

dei Conti Proprietà dei CIC

APRILE 2020

Sommario

1 Inquadramento generale 2
1.1 Premessa 2
1.2 Definizioni e acronimi 2
1.3 Riferimenti normativi 3
2 Gestione dei Conti Proprietà sul Portale BIOCAR del GSE 4
2.1 Criteri generali 4
2.2 Procedura di attivazione dei Conti Proprietà 5
2.3 Criteri di coerenza 5
2.4 Classificazione dei CIC sui Conti Proprietà 6

1 Inquadramento generale

1.1 Premessa

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le modalità e le condizioni per la gestione dei Conti Proprietà degli operatori sul Portale BIOCAR.

1.2 Definizioni e acronimi

CIC	Si intendono i Certificati di Immissione in Consumo di biocarburanti di cui all'articolo 6, comma 1, del D.M.10 ottobre 2014.
Conto Proprietà	Si intende: – nel caso in cui l'operatore sia abilitato al Portale BIOCAR con un solo profilo di accesso, il conto del Portale BIOCAR associato dal GSE al profilo di accesso dell'operatore; – nel caso in cui l'operatore sia abilitato al Portale BIOCAR con diversi profili di accesso, i conti del Portale BIOCAR, distinti tra loro, associati dal GSE a ciascun profilo di accesso cui l'operatore risulta abilitato. Tali conti sono definiti suddividendo il medesimo conto proprietà in sezioni, corrispondenti ciascuna ad ognuno dei diversi profili di accesso.
MCIC	Per MCIC si intende la sede per la contrattazione dei Certificati di Immissione in Consumo di biocarburanti organizzata dal GME.
Portale BIOCAR	È il Portale sul quale è tenuto il registro elettronico dei Certificati di Immissione in Consumo, organizzato e gestito dal GSE, costituito dall'insieme dei Conti Proprietà su cui vengono depositati i CIC emessi dal GSE in favore dei soggetti intestatari dei conti, nonché registrate le movimentazioni dei CIC depositati per effetto delle negoziazioni avvenute sul mercato o tramite contrattazione bilaterale, ovvero in esito alle operazioni di blocco, ritiro o annullamento. All'interno del Portale BIOCAR viene altresì verificato l'assolvimento degli obblighi in capo ai Soggetti Obbligati.
Produttore di biometano o Produttore	È il soggetto che produce il biometano e ne assicura l'immissione in consumo nei trasporti
Soggetto obbligato	E' il soggetto che immette in consumo benzina e/o gasolio e nei cui confronti si verificano i presupposti per il pagamento dell'accisa.

Trader	Si intende il soggetto che esegue professionalmente attività di compravendita di titoli riferiti ai mercati energetici, abilitato dal GSE alla negoziazione di CIC tramite apertura di un Conto Proprietà presso il Portale BIOCAR.

1.3 Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi per l'applicazione del presente documento sono i seguenti:

- Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009: "sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- Direttiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009: "che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GUE n. 140L del 5/6/2009)";
- Decreto Legislativo n. 66 del 21 marzo 2005 e ss. mm. e ii.: "Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel";
- Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, e ss. mm. e ii.: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante "Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE";
- Decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 23 gennaio 2012: "Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi";
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 dicembre 2013: "Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.";

- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2014: "Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati";
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 marzo 2018 recante "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti";
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2019: "Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi".

2 Gestione dei Conti Proprietà sul Portale BIOCAR del GSE

2.1 Criteri generali

Per poter scambiare i CIC sia bilateralmente attraverso il Portale BIOCAR del GSE che sul mercato organizzato MCIC gestito dal GME ai sensi dell'articolo 6, comma 5 bis del D.M. 10 ottobre 2014 e ss.mm.ii..[1], gli operatori dovranno essere preventivamente censiti sul Portale BIOCAR ed avere almeno un Conto Proprietà attivo. Ogni operatore avrà sul Portale BIOCAR un Conto Proprietà, cui corrisponderà un codice univoco, attribuito dal GSE in funzione dell'attività svolta:

- ✓ Soggetto Obbligato;
- ✓ Produttore;
- ✓ Trader.

Il Conto Proprietà associato al profilo Trader verrà reso disponibile dal GSE esclusivamente all'operatore che ne faccia richiesta e che possieda i requisiti per svolgere l'attività, così come desunto da visura camerale aggiornata (validità di almeno sei mesi) dalla quale si evinca l'attività di trading/vendita nel settore energetico. Per le società estere dovrà essere prodotta una documentazione equivalente alla visura camerale rilasciata dagli enti preposti del Paese di appartenenza accompagnata dalla traduzione giurata in lingua italiana.

Il Conto Proprietà riferito a un Soggetto Obbligato o a un Trader permette l'acquisto e la vendita di CIC, mentre il Conto Proprietà riferito a un Produttore consente esclusivamente la vendita di CIC.

Il Conto Proprietà riferito al Produttore di biometano permette la sola attività di vendita in virtù del fatto che questi, diversamente dai Soggetti Obbligati, non avendo un obbligo a cui adempiere si troverà sempre ad avere un eccesso di CIC rispetto al proprio fabbisogno.

[1] Le regole di funzionamento del MCIC "Mercato dei certificati di immissione in consumo (MCIC) – Modello di funzionamento" sono pubblicate sul sito del GME.

CONTO PROPRIETA' in relazione all'operatore	PUÒ ACQUISTARE?	PUÒ VENDERE?
SOGGETTO OBBLIGATO	✓	✓
PRODUTTORE	✗	✓
TRADER	✓	✓

2.2 Procedura di attivazione dei Conti Proprietà

I Conti Proprietà di tipologia Soggetto Obbligato e Produttore vengono attivati automaticamente dal GSE al momento della validazione della prima autodichiarazione compilata dall'operatore (per maggiori informazioni si rimanda alla documentazione di dettaglio in merito a tali autodichiarazioni) o a seguito dell'attivazione del contratto di incentivazione nel caso di impianti di produzione di biometano che hanno diritto al riconoscimento di CIC non ritirati dal GSE ai sensi dell'art.6 del D.M. 2 marzo 2018.

Il Conto Proprietà di tipologia Trader, invece, viene attivato a valle della validazione dell'apposita istanza di attivazione inviabile dall'applicativo BIOCAR, sezione CONTO PROPRIETÀ – RICHIESTE TRADER. All'interno di questa finestra sarà possibile inserire una nuova richiesta, corredata dalla visura camerale come riportato al punto 2.1.

Dalla menzionata finestra si potrà avere altresì informazione in merito all'esito delle istanze presentate. In presenza di una richiesta approvata non sarà possibile presentarne di nuove.

2.3 Criteri di coerenza

In relazione alla tipologia di operatore, l'attivazione dei Conti Proprietà segue uno dei quattro seguenti criteri di coerenza:

1. un operatore potrà avere attivo un solo Conto Proprietà rispetto a ciascun profilo, quindi un solo Conto Proprietà per il profilo Produttore, o un solo Conto Proprietà per il profilo Soggetto Obbligato, o un solo Conto Proprietà per il profilo Trader;
2. un operatore potrà avere contemporaneamente attivi più Conti Proprietà riferiti rispettivamente a Soggetto Obbligato e Produttore ma non avere contestualmente un conto Trader. Il Soggetto Obbligato infatti, in funzione del suo ruolo può già svolgere attività di acquisto e vendita di CIC;

3. un operatore potrà avere contemporaneamente attivi più Conti Proprietà riferiti rispettivamente a Produttore e Trader ma non avere contestualmente un conto Soggetto Obbligato, per i motivi di cui al precedente punto 2;
4. un operatore non potrà avere contemporaneamente attivi i conti proprietà Soggetto Obbligato e Trader.

Produttore	Soggetto Obbligato	Trader
✓	✗	✗
✗	✓	✗
✗	✗	✓
✓	✓	✗
✓	✗	✓

2.4 Classificazione dei CIC sui Conti Proprietà

I CIC negoziabili bilateralmente sul Portale BIOCAR ovvero sul MCIC sono classificati secondo le seguenti tipologie distinte ciascuna per anno di validità:

- "CIC", classe con la quale vengono indicati i certificati emessi per l'immissione in consumo di biocarburanti, compreso il biometano, prodotti a partire da materie prime diverse da quelle riportate nella parte A dell'Allegato 1, parte 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, numero 28;
- "CIC_{BMTAV}", classe con la quale vengono indicati i certificati emessi per l'immissione in consumo di biometano avanzato prodotto a partire dalle materie prime riportate nella parte A dell'Allegato 1, parte 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, numero 28;
- "CIC_{AV}", classe con la quale vengono indicati i certificati emessi per l'immissione in consumo di biocarburanti avanzati, diversi dal biometano, prodotti a partire dalle materie prime riportate nella parte A dell'Allegato 1, parte 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, numero 28.

Conseguentemente sul MCIC i book di negoziazione sono articolati per tipologia dei CIC e anno di validità degli stessi, onde consentire agli operatori di poter attribuire ai diversi CIC valori economici differenti in ragione della diversa classificazione dei biocarburanti e dell'anno di validità, rispetto ai quali i singoli certificati sono stati rilasciati.

Per chiarimenti o ulteriori dettagli è possibile scrivere alla casella di posta biocar@gse.it